

COMUNE DI PASTURANA
- Provincia di Alessandria -



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 4 DEL 23.03.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2018 RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **21:00** in Pasturana, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti

1. Raggio Alessandro - SINDACO	Presente
2. Pomero Giuseppina Maria	Presente
3. Meloncelli Pierluigi	Presente
4. Motta Serena	Presente
5. Mazzarello Marco	Presente
6. Milano Camillo Giovanni	Assente
7. Dragonetti Maria	Presente
8. Mazzetta Chiara	Assente
9. Serra Federico	Presente
10. Franzante Davide	Presente
11. Ghiara Valerio	Presente

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAGGIO Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:

- con deliberazione consiliare n. 3 del 29.04.2014 sono stati approvati i Regolamenti relativi all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – componente di natura patrimoniale -, Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – componenti riferite ai servizi;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il piano finanziario per l'esercizio 2018, redatto sulla base delle comunicazioni degli enti gestori e dei dati trasmessi dai medesimi, integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l'esercizio 2018 che prevede per il Comune di Pasturana un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo, pari a € 224.340,48, coperto integralmente dall'applicazione della TARI;

Visti, inoltre:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che, con decreto Ministero Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 15.02.2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 (oltre la scadenza del 31.12.2017, già preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018);

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario allegato alla presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);

Udita la relazione del Sindaco e la successiva approfondita discussione consiliare;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il Piano Finanziario del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2018, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di approvare le Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2018 come risulta dai seguenti prospetti:

Tariffe Utenze Domestiche

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	154,811743					
Famiglie di 1 componente	210	24.154,00	29,0%	115,0	0,84	1,00	0,411064	47,28	154,81	154,81	202,89
Famiglie di 2 componenti	251	29.845,00	34,7%	118,9	0,98	1,40	0,479574	57,02	216,74	108,37	273,76
Famiglie di 3 componenti	121	16.834,00	16,7%	139,1	1,08	1,80	0,528511	73,53	278,66	92,89	352,19
Famiglie di 4 componenti	82	12.505,00	11,3%	152,5	1,16	2,20	0,567660	86,57	340,59	85,15	427,15
Famiglie di 5 componenti	9	1.347,00	1,2%	149,7	1,24	2,90	0,606808	90,82	448,95	89,79	539,77
Famiglie di 6 o più componenti	2	338,00	0,3%	169,0	1,30	3,40	0,636170	107,51	526,36	87,73	633,87
Non residenti o locali tenuti a disposizione	48	5.828,00	6,6%	121,4	1,08	1,80	0,528511	64,17	278,66	5,81	342,83
Superfici domestiche accessorie	647	18.799,00	47,2%	29,1	0,84	0,00	0,411064	11,94	-	-	11,94
Totale (escluso pertinenze)	723	90.851,00	100%	125,7			Media		Media	103,12	

Tariffe Utenze non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE											
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria					QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	
			Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²		
										Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	531,00	ad hoc	0,43	ad hoc	3,37	0,241235	0,951388	1,192643		
2 Campagni, distributori carburanti, impianti sportivi	1	70,00	ad hoc	0,68	ad hoc	5,57	0,378439	1,483713	1,862152		
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,350613	1,385776	1,736389		
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,239307	0,946058	1,185366		
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,740183	2,912794	3,652977		
6 Alberghi senza ristorante	1	261,00	ad hoc	0,77	ad hoc	6,37	0,430475	1,696643	2,127117		
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,556528	2,182597	2,739125		
8 Uffici, agenzie, studi professionali	5	126,00	ad hoc	0,96	ad hoc	7,91	0,534546	2,106646	2,641191		
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	4,78	0,322786	1,273848	1,596634		
10 Negozi abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,11	max	9,12	0,617747	2,430437	3,048184		
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, farmacia	2	91,00	ad hoc	1,29	ad hoc	10,58	0,719035	2,820187	3,539222		
12 Attività artigianali tipo bottega: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	315,00	ad hoc	0,88	ad hoc	7,23	0,481971	1,925439	2,407400		
13 Carrozzerie, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,643573	2,526376	3,171949		
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,506441	1,998715	2,505156		
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	5	272,00	ad hoc	0,93	ad hoc	7,58	0,515624	2,020568	2,536191		
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	4,84	min	39,67	2,693597	10,518701	13,268467		
17 Bar, caffè, pasticceria	1	124,00	ad hoc	3,09	ad hoc	25,35	1,721899	6,734857	8,476756		
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,38	max	19,35	1,324538	5,209984	6,534521		
19 Pasticceria alimentari e/o miste	3	125,00	ad hoc	2,22	ad hoc	18,20	1,234658	4,849815	6,084474		
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	3,372562	13,250148	16,622710		
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,912707	3,584362	4,497069		
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
Totale	27	1.915,00									

di stabilire, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 33, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 29.04.2014, le seguenti scadenze di pagamento della TARI in tre rate:

- 1° rata – 31 luglio 2018,
- 1° rata – 30 settembre 2018,
- 3° rata – 30 novembre 2018,

di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Pasturana

Via Roma n. 1 – C.A.P. 15060 – C.F./P.I. 00464350065 – tel. 0143 58171 – fax 0143 58520 – sito internet www.comune.pasturana.al.it - e mail pasturana@comune.pasturana.al.it

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2018

RELAZIONE

Premessa

Il presente documento evidenzia il percorso di analisi utilizzato per l'elaborazione del Piano Finanziario TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2018;

il tributo è stato introdotto con la Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, commi da 639 a 668, stabilisce che:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di

Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare

un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Profili generali

Le caratteristiche essenziali dell'art 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, possono essere ricondotte alle seguenti:

1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda la modalita' applicativa del tributo ad apposito regolamento da adottarsi, da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446, concernente:

1. La classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione dei rifiuti;
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
3. L'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

La redazione del Piano Economico Finanziario PEF e' necessaria per la determinazione del costo di servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999 costituito dai seguenti elementi:

- a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche' il ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi;

Tali informazioni vengono ricavate da:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo;

4. la ricognizione degli impianti esistenti e l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle annualità precedenti o ipotizzabili;

L'elaborazione del PEF si pone dunque come perno in base al quale si determinano le tariffe del tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall'art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio.

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché:

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di quanto previsto dallo stesso metodo;
- l'IVA è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF.

Indagine preliminare alla redazione del Piano Economico Finanziario

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione del servizio di raccolta nel Comune di Pasturana, sia quelli seppur di indiretta pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle schede analitiche.

Popolazione:

<i>MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017</i>		
	<i>Popolazione</i>	<i>Famiglie</i>
<i>Dato al 01/01/2017</i>	1309	597
<i>Nati</i>	6	
<i>Morti</i>	13	
<i>Iscritti</i>	59	
<i>Cancellati</i>	59	
<i>Dato al 31/12/2017</i>	1302	600
<i>Incremento/Decremento</i>	-7	+3
<i>% incremento/decremento</i>	-0,53%	+0,50%

Numero immobili presenti nel territorio comunale:

<i>Immobili ad uso domestico (adibiti ad abitazione principale)</i>	675
<i>Immobili ad uso domestico (adibiti a seconda casa)</i>	48
<i>Immobili accessori alle unità immobiliari ad uso domestico</i>	647
<i>Immobili ad uso non domestico</i>	27

Pasturana è Comune a vocazione residenziale con prevalente destinazione delle unità immobiliari ad abitazione principale; non è quindi particolarmente elevato il numero di unità immobiliari adibite a seconde case e nella predisposizione del piano non occorre prevedere significativo potenziamento del servizio di raccolta e trasporto legato a flussi turistici.

Modello gestionale e operativo:

Prevista introduzione nuova modalità di raccolta (porta a porta) con misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, finalizzata all'applicazione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013.

Gli utenti del servizio verranno dotati di contenitori (dotati di TAG) per il conferimento di umido, rifiuti indifferenziati, di plastica e lattine, di carta e cartone e di frazione verde; la raccolta del vetro resterà stradale. L'avvio del nuovo sistema di raccolta è previsto dal 01/10/2018, mentre l'applicazione della tariffa puntuale è calendarizzata per l'anno 2020.

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani:

IL MODELLO DA REALIZZARE

Contenitori o sacchetti (dotati di TAG)

	UMIDO	INDIF.	PLASTICA E LATTINE	CARTA E CARTONE	FRAZIONE VERDE
VOLUMETRICHE DOTAZIONE STANDARD	Sotto livello 7 A variabile indicazione 22 lt	Contenitori carrellati da 120 lt, 240 lt e 360 lt	Contenitori carrellati da 120 lt, 240 lt e 360 lt	Contenitori carrellati da 120 lt, 240 lt e 360 lt	Contenitori carrellati da 120 lt, 240 lt
					Non Attivo
VOLUMETRICHE DOTAZIONE CANTINI STORICI	Sotto livello 7 A asciutto o bidoncino 2,2 lt	Bidoncino da 30 lt o sacco con RFID	Bidoncino da 30 lt o sacco	Bidoncino da 30 lt o sacco	

✓ La raccolta del vetro resterà stradale

Passaggi (schema di riferimento)

FREQUENZE DI RACCOLTA	ZONE URBANISTICAMENTE COMPLESSE	FRAZIONI E ZONE A BASSA DENSITA' ABITATIVA
INDIFFERENZIATO	2 volte/7 gg	1 volta/15 gg
UMIDO	3 volte/7 gg	2 volte/7 gg
CARTA E CARTONE	2 volte/7 gg	1 volta/15 gg
PLASTICA E LATTINE	3 volte/7 gg	1 volta/7 gg
VETRO	1 volta/7 gg per utenze non domestiche 1 volta/15 gg per contenitori stradali	1 volta/7 gg per utenze non domestiche 1 volta/15 gg per contenitori stradali
FRAZIONE VERDE	1 volta/7 gg per 7 mesi 1 volta/15 gg per 5 mesi	1 volta/7 gg per 7 mesi 1 volta/15 gg per 5 mesi

Servizio spazzamento:

Lo spazzamento stradale è eseguito periodicamente, in modalità manuale, dal personale dipendente dell'ente; lo spazzamento e il lavaggio automatizzato delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato con frequenza annuale.

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti per il loro smaltimento e riciclo negli impianti di trattamento secondari di SRT S.p.A.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l'anno 2017:

Rifiuti Conferiti da COMUNE DI PASTURANA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017			
CER	Rifiuto		Kg
150101	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	Totale Rifiuto	2.588,00
150101FB	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	Totale Rifiuto	50,00
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	Totale Rifiuto	8.400,00
150106FB	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	Totale Rifiuto	35.660,00
150106FD	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	Totale Rifiuto	686,00
150107	IMBALLAGGI DI VETRO	Totale Rifiuto	39.143,00
150107FB	IMBALLAGGI DI VETRO	Totale Rifiuto	3.082,00
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O	Totale Rifiuto	623,00
160103	PNEUMATICI FUORI USO	Totale Rifiuto	529,00
170107SU2	MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE,	Totale Rifiuto	62.387,00
200101	CARTA E CARTONE	Totale Rifiuto	4.800,00
200101FB	CARTA E CARTONE	Totale Rifiuto	46.003,00
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	Totale Rifiuto	89.010,00
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31	Totale Rifiuto	332,00
200135	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO,	Totale Rifiuto	40,00
200138	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20.01.37	Totale Rifiuto	31.175,00
200201STC	RIFIUTI BIODEGRADABILI	Totale Rifiuto	4.526,00
200201U	RIFIUTI BIODEGRADABILI	Totale Rifiuto	121.916,00
200201UFB	RIFIUTI BIODEGRADABILI	Totale Rifiuto	54.598,00
200301CBM	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	Totale Rifiuto	20,00
200301STN	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	Totale Rifiuto	203.520,00
200302	RIFIUTI DEI MERCATI	Totale Rifiuto	146,00
200307F1	RIFIUTI INGOMBRANTI	Totale Rifiuto	29.078,00
		Totale Generale	738.312,00

Con il modello gestionale ed organizzativo utilizzato nel corso dell'anno 2017, che verrà mantenuto anche per i primi nove mesi del 2018, il Comune di Pasturana ha registrato conferimenti in modalità differenziata per un totale di 473.386 Kg., corrispondenti al 69,89% del totale prodotto.

L'obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare significativamente, anche grazie al nuovo sistema di raccolta "porta a porta", le quote della raccolta differenziata.

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

All'indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999:

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

Costi operativi di gestione:

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2017 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

Costi Operativi di Gestione CG
Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND:
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)
Costi di gestione raccolta differenziata CGD:
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND:

CSL: € 4.314,08

trovano espressione in questa voce, il costo del personale impiegato nelle attività di spazzamento manuale ed il costo previsto per il servizio di spazzamento e lavaggio automatizzato affidato a soggetto esterno all'ente.

CRT: € 24.962,50

vengono inseriti in questa voce i costi di raccolta e trasporto RSU comunicati dalla Società di gestione (GESTIONE AMBIENTE S.p.A.) e relativi, nel dettaglio, a:

GESTIONE AMBIENTE	COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)		
	TOTALI	COSTI FISSI	COSTI VAR.
B) Costi Della Produzione:			
6) Per materie prime, di consumo e di merci	€ 2.078,35	€ 0,00	€ 2.078,35
7) Per servizi	€ 6.777,52	€ 0,00	€ 6.777,52
8) Per godimento di beni di terzi	€ 2.846,91	€ 0,00	€ 2.846,91
9) Per il personale	€ 13.148,94	€ 0,00	€ 13.148,94
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 110,78	€ 0,00	€ 110,78
Totale costi della produzione	€ 24.962,50	€ 0,00	€ 24.962,50

CTS: € 36.554,12

vengono inseriti in questa voce i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunicati dalla Società di gestione (SRT S.p.A.).

Costi di gestione raccolta differenziata CGD:

CRD: € 78.254,51

vengono inseriti in questa voce i costi di raccolta differenziata comunicati dalla Società di gestione (GESTIONE AMBIENTE S.p.A.) e relativi, nel dettaglio, a:

GESTIONE AMBIENTE	COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)		
	TOTALI	COSTI FISSI	COSTI VAR.
B) Costi Della Produzione:			
6) Per materie prime, di consumo e di merci	€ 6.515,40	€ 0,00	€ 6.515,40
7) Per servizi	€ 21.246,74	€ 0,00	€ 21.246,74
8) Per godimento di beni di terzi	€ 8.924,74	€ 0,00	€ 8.924,74
9) Per il personale	€ 41.220,36	€ 0,00	€ 41.220,36
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Variazioni delle rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione	€ 347,27	€ 0,00	€ 347,27
Totale costi della produzione	€ 78.254,51	€ 0,00	€ 78.254,51

CTR: € 16.974,38

Si inserisce in questa voce il costo di trattamento e riciclo per i rifiuti differenziati al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti; importi comunicati dalla Società di gestione (SRT S.p.A.).

Costi Comuni

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2017 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

Costi comuni CC

- costi amministrativi (CARC)
- costi generali di gestione (CGG)
- costi comuni diversi (CCD)

CARC: € 5.146,33

Vi rientrano in particolare i costi del progetto per gli accertamenti delle evasioni "tassa rifiuti", le spese per la riscossione ed i contenziosi e le spese generali ed i servizi compensi amministrativi per consulenze fiscali e per la sicurezza, imputabili al servizio di raccolta degli RSU e di riscossione del relativo tributo; nel dettaglio:

- € 3.000,00 gestione amministrativa (bollettazione e accertamento) da parte di Gestione Ambiente SPA;
- € 506,85 fondo rischi su crediti, pari al 0,5% dei crediti TARI al 31/12/2017;
- € 1.639,44 spese personale ente addetto alla gestione amministrativa TARI.

CGG: € 23.932,19

Si tratta di attività volte al funzionamento generale e indirettamente pertinente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e relativi, nel dettaglio, a:

- € 18.214,76 dato comunicato da GESTIONE AMBIENTE S.p.A.;
- € 5.717,43 dato comunicato da SRT S.p.A.;

CCD: € 370,11

I costi comuni non inseribili in altre voci sono inseriti in questa categoria residuale. Tra gli oneri diversi, si valorizzano in sottrazione ai costi comuni, le entrate registrate nel 2017 per attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso: queste attività diminuiscono il carico di gettito sul quale garantire la copertura. Si porta in deduzione dai costi comuni diversi CCD anche al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, sottratto anch'esso dal costo da finanziare con la TARI.

Costo d'uso del capitale CK

<u>Costo d'uso del capitale Ck</u>
- <i>ammortamenti (AMM)</i>
- <i>accantonamenti (ACC)</i>
- <i>remunerazione del capitale investito (R)</i>

AMM: € 13.908,13

Gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2017 e considerano gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi); nel dettaglio:

- € 8.678,88 dato comunicato da GESTIONE AMBIENTE S.p.A.;
- € 5.229,25 dato comunicato da SRT S.p.A.

ACC: - € 22,70 (dato comunicato da SRT S.p.A.)

Definibile come remunerazione del capitale calibrato dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale che viene investito per la realizzazione di 10 impianti ed acquisto attrezzature: è da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è dunque calcolato in funzione del:

- capitale netto contabilizzato KN nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano (è ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU);
- investimenti programmati nell'esercizio (è ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione);
- fattore correttivo (è determinato dalla correzione -variazione in aumento o diminuzione effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, pertanto il dato è sensibile a talune variazioni da un anno all'altro a seconda degli obiettivi prefissati.)

Altri elementi del PEF

Ipn: Inflazione programmata per l'anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle fornite dal Dipartimento del Tesoro alla voce "Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d'anno".

Xn: Recupero di produttività per l'anno di riferimento. Rilevano nel piano gli obiettivi di efficienza di cui se ne promuove la centralità, obbligando il gestore ad una obbligata diminuzione dei costi.

COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD (comma 653 della legge n. 147 del 2013)

L'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Il Mef - Dipartimento delle Finanze – ha pubblicato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione; in dette linee guida vengono forniti gli elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il comma 653, come osservano le Linee guida, "richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati".

Il Mef sottolinea inoltre che l'attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, "in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma".

Si ritiene che tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, debba comportare un percorso di presa d'atto delle risultanze dei fabbisogni standard sulla base delle indicazioni delle Linee guida.

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

- 1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare": dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;
- 2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.


La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non "ottimale" del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che "eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici".

È evidente infatti che l'assenza di cautele, o l'effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi "possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653".

Sulla base delle sopra riportate premesse il Comune di Pasturana ha pertanto provveduto a calcolare, utilizzando l'Allegato 2 delle Linee Guida MEF, a calcolare il proprio "Costo Standard Complessivo" di riferimento che è pari ad € 216.250,09; di seguito si riporta il dettaglio di calcolo:

COMUNE DI PASTURANA					
	REGIONE	Piemonte			
Cluster		Cluster 10 - Medio-bassa densità abitativa, elevata distanza dagli impianti di smaltimento, prevalentemente centro-nord			
Forma di gestione		Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti prevista in Tonnellate (N)		676,23			
	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore Medio (M)	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
A					
Intercetta		294,64			294,64
Regione (1)	--	-31,86	--	Piemonte	-31,86
Cluster (2)	--	28,95	--	Cluster 2	28,95
Forme di gestione associate (3)	--	-1,55	--	Consorzio tra comuni	-1,55
A*B					
<u>Datazione provinciale infrastrutture (4)</u>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	--	0	0,00
Impianti di gestione anaerobica	n.	-15,20	--	0	0,00
Impianti di TMB	n.	5,17	--	0	0,00
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	--	0	0,00
<u>Costi dei fattori produttivi</u>					
Prezzo medio comunale della benzina (5)	scostamento % dalla media	1,10	--	3,77	4,15
(B-M)*A					
<u>Contesto domanda/offerta</u>					
Raccolta differenziata prevista (6)	%	1,15	45,30	67,05	25,01
Distanza tra il comune e gli impianti (7)	Km.	0,41	32,34	10,62	-8,91
A/N					
Economie/diseconomie di scala (coeff./N) (8)	coeff in € / ton di rifiuti	8321,84	--		9,35
Costo standard unitario (C) (9)				€ per ton	319,79
Costo standard complessivo (D=N*C) (10)				€	216250,09

Il confronto tra il Costo Standard complessivo (€ 216.250,09) ed il totale dei costi del P.E.F. TARI 2018 (€ 205.398,99) evidenzia il pieno rispetto da parte del Comune di Pasturana dei limiti di costo del servizio rifiuti, dovuto principalmente al contenimento dei costi di spazzamento.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che al costo standard complessivo come sopra calcolato, dovrebbero essere aggiunte due poste di natura fiscale e amministrativa, che non erano considerate dal modello di calcolo dei fabbisogni standard, quali i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo o tariffa corrispettiva, che nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla CARC, pari, per l'anno 2018 ad € 5.146,33 ed i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo: Tares, Tia1, Tia2, pari, per l'anno 2018 ad € zero, ovvero che le medesime poste siano detratte dal complesso dei costi del P.E.F. per arrivare a confrontare dati equivalenti.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Il richiamo operato dall'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.

In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia, articolata in due componenti:

- una componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una componente variabile, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/99 conferma che tale articolazione delle tariffe si deve riflettere sia dal lato delle "entrate" sia dal lato dei "costi":

- dal lato delle entrate, le tariffe devono prevedere l'addebito al contribuente di una quota fissa correlata al servizio a disposizione e di una quota variabile in funzione delle quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio effettivamente fornito e fruito;
- dal lato dei costi il gettito che deriva dalla quota fissa deve essere pari ai costi generali e indivisibili per i quali è impossibile creare una corrispondenza diretta con la fruizione del servizio (sono compresi i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, il costo d'uso del capitale, i costi di spazzamento ecc.); il gettito che deriva dalla quota variabile deve essere invece corrispondente ai costi divisibili del servizio, cioè direttamente collegati alla fruizione del servizio di smaltimento medesimo (costi di conferimento indifferenziato quali raccolta, smaltimento e trattamento, costi di raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo ecc.).

Per procedere al conteggio delle tariffe, pertanto, la prima classificazione necessaria è la distinzione dei costi complessivi del Piano Finanziario tra costi fissi e costi variabili.

Il D.P.R. 158/99 individua le singole componenti del Piano Finanziario che compongono i costi fissi ed i costi variabili.

COSTI FISSI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CSL spazzamento e lavaggio strade;
- AC altri costi eventuali;
- CARC costi di accertamento e riscossione;
- CGG costi generali di gestione;
- CCD costi comuni diversi;
- CK costi d'uso del capitale;
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato.

COSTI VARIABILI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato;
- CRD costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate;
- CTR costi per trattamento e recupero raccolte differenziate;
- CTS costi per trattamento e smaltimento r.s.u.

La tariffa determinata secondo i criteri di cui sopra deve essere articolata per:

- fasce di utenza domestica;
- fasce di utenza non domestica.

La ripartizione dei costi complessivi del Piano Finanziario deve essere effettuata con criteri razionali così come espressamente precisto dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999.

Ripartire i costi sulla base della percentuale di composizione del gettito dell'ultima lista contribuenti Tari comporta di certo uno sbilanciamento nella ripartizione dei costi a favore delle sole utenze non domestiche (di solito meno numerose), come anche stabilire un criterio di ripartizione dei costi totali del Piano Finanziario basandosi sulle superfici a ruolo distinte tra utenze domestiche e non domestiche comporterebbe un riequilibrio tariffario a favore delle utenze non domestiche.

Il Comune di Pasturana ha deciso di stimare i rifiuti potenziali prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo di ciascuna categoria delle utenze non domestiche per gli indici di produzione Kd adottati per ciascuna categoria ponderato dalle eventuali riduzioni/agevolazioni; nel suddetto modo i rifiuti imputabili alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti raccolti dall'ente.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti:

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.

La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.

L'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge di stabilità 2018, stabilisce che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

Il Comune di Pasturana si è avvalso di detta facoltà al fine di arrivare ad un adeguamento graduale al range dei coefficienti di produzione previsti dalle tabelle allegate al DPR 158/1999, riducendo del 15% i coefficienti minimi Kc e Kd della categoria 17 (Bar, Caffè, Pasticceria); per tutte le altre categorie i coefficienti sono stati mantenuti nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al DPR 158/1999.

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del Tributo sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato B del D.P.R. 158/1999 (così detto METODO NORMALIZZATO), cui il D.L. 201/2011 rimanda.

Prospetto Economico Finanziario

Di seguito si procederà a sintetizzare con degli schemi logici e matematici quanto illustrato nei paragrafi precedenti, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018			
GESTIONE TARI - IN EURO (L.V.A. inclusa)			
Comune di PASTURANA			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
Costi vari (sia fissi che variabili)			
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	4.314,08		4.314,08
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	5.146,33		5.146,33
CGD - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	23.932,19		23.932,19
CGD - Costi comuni diversi	370,11		370,11
AC - Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, rinviaerazione del capitale investito)	14.890,77		14.890,77
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		24.962,50	24.962,50
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		36.554,12	36.554,12
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		78.254,51	78.254,51
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		16.974,38	16.974,38
SOMMARIO	49.653,43	156.745,51	205.398,94
	23,85%	76,31%	100,00%

% COPERTURA 2018		100%
-------------------------	--	-------------


PREVISIONE ENTRATA			205.398,94
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			18.941,49
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			
ENTRATA TEORICA	59.140,21	171.200,27	224.340,48

UTENZE DOMESTICHE	32.077,41	167.026,99	219.103,80
% su totale di colonna	98,00%	97,56%	97,67%
% su totale utenze domestiche	29,98%	76,23%	100,21%

UTENZE NON DOMESTICHE	1.062,90	4.173,99	5.236,68
% su totale di colonna	2,00%	2,44%	2,33%
% su totale utenze non domestiche	20,30%	79,70%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	676.225	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	55.811	5,00%
A CARICO UTENZE	620.414	
UTENZE NON DOMESTICHE	15.662	2,44%
UTENZE DOMESTICHE	604.752	97,56%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2018



Tariffe UtENZE Domestiche

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglia	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quota Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utente	Euro/ Persona	Euro/Utente
Famiglie di 1 componente	210	24.154,00	29,0%	115,0	0,84	1,00	0,411064	47,28	154,81	154,81	232,09
Famiglie di 2 componenti	251	29.845,00	34,7%	118,9	0,58	1,40	0,479574	57,02	215,74	108,97	271,76
Famiglie di 3 componenti	121	16.534,00	18,7%	139,1	1,03	1,80	0,528511	73,33	176,06	92,89	352,15
Famiglie di 4 componenti	82	12.505,00	11,5%	153,5	1,15	2,20	0,567660	86,37	142,55	85,15	427,15
Famiglie di 5 componenti	5	1.347,00	1,2%	149,7	1,24	2,90	0,606808	90,82	445,23	89,79	559,77
Famiglie di 6 o più componenti	2	334,00	0,3%	169,0	1,30	3,40	0,636170	107,31	526,36	87,73	613,67
Non residenti e locali tenuti a disposizione	48	5.828,00	6,6%	121,4	1,08	1,80	0,528511	64,17	278,66	5,91	342,83
Superfici domestiche necessarie	857	18.795,00	47,2%	29,1	0,84	0,10	0,411064	11,94	-	-	11,94
Totale (escluso pertinenze)	723	90.651,00	100%	125,7		Media	0,536198		Media	109,12	

Tariffe UtENZE non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE											
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Coefficiente				QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE		TARIFFA TOTALE
			Kc		Kd		Euro/m ²		Euro/m ²	Euro/m ²	
			Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Qu*Qd	QF*QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	51,00	ad hoc	0,45	ad hoc	5,57	0,541235	0,931388		1,192643	
2 Conseggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	70,00	ad hoc	0,68	ad hoc	5,57	0,378439	1,483713		1,862152	
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,45	max	5,20	0,530413	1,385776		1,736389	
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,45	max	1,55	0,239507	0,946038		1,185636	
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,55	max	10,95	0,745162	2,912794		3,657977	
6 Alberghi senza ristorante	1	261,00	ad hoc	0,77	ad hoc	6,27	0,430475	1,696643		2,127117	
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,550524	1,182397		2,739128	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	5	125,00	ad hoc	0,55	ad hoc	7,01	0,554346	2,106646		2,641191	
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,55	max	4,78	0,522766	1,273844		1,596634	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,11	max	9,12	0,617747	2,430437		3,048184	
11 Edicola, farmacia, tabaccheria, pluricoenue	2	51,00	ad hoc	1,29	ad hoc	10,58	0,719985	2,820181		3,539222	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	215,00	ad hoc	0,88	ad hoc	7,01	0,491971	1,925429		2,417400	
13 Carrozzeria, autofficina, eleumato	-	-	max	1,16	max	9,48	0,645575	2,326376		3,171949	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,508441	1,998715		2,506186	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	5	272,00	ad hoc	0,93	ad hoc	7,98	0,515624	2,020588		2,536191	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	4,84	min	39,67	2,693597	10,571870		13,265467	
17 Bar, caffè, pasticceria	1	114,00	ad hoc	3,39	ad hoc	25,35	1,721699	6,734857		8,476756	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	max	2,58	max	19,55	1,324535	5,209984		6,534521	
19 Floricoltura siccantari e o miste	3	115,00	ad hoc	2,23	ad hoc	16,10	1,234656	4,849815		6,084474	
20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	45,72	3,372582	13,230148		16,622710	
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,84	max	15,43	0,912797	3,584302		4,497069	
22 -	-	-	max	0,50	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
31 Utente categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000		0,000000	
Totale		27		1.915,00							

COMUNE DI PASTURANA

Provincia di ALESSANDRIA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018**

L'ORGANO DI REVISIONE

Craveri Dott. Fabrizio

Il sottoscritto Fabrizio Craveri, Revisore dei Conti del Comune di Pasturana (AL), nominato per il triennio 2016/2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29 aprile 2016, in funzione della prossima deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 prevista per il 23/03/2018;

PREMETTE

- Che la Legge n. 147/2013 ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC), comprendente, tra le diverse componenti, la tassa per il servizio rifiuti (c.d. TARI);
- Che la Legge n. 147/2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, sia di esercizio che di investimento, riconducibili al servizio rifiuti;
- Che la tariffa TARI viene determinata sulla base del piano finanziario predisposto e approvato dall'ente;

ESAMINATO

il piano economico finanziario TARI 2018 predisposto dall'amministrazione comunale, redatto in conformità alle attuali disposizioni normative e regolamentari in materia, in relazione alla prevista deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 prevista per il 23/03/2018

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sua approvazione.

Saluzzo, 16 marzo 2018


Il Revisore Unico

(Fabrizio Craveri)




Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
RAGGIO Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CACOPARDO Francesco



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


(art.124. comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 – art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, che il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.pasturana.al.it nella sezione Albo Pretorio (bacheca elettronica) il giorno 24.03.2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 24.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CACOPARDO Francesco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta al controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (bacheca elettronica) del sito internet istituzionale del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pasturana, _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CACOPARDO Francesco

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE
E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**


Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica /contabile del provvedimento in oggetto.

Pasturana, lì 16.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMPORA Paolo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Campora Paolo



Ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMPORA Paolo